



IL TRIBUNALE DI TIVOLI

composto dai Magistrati:

Dott.	Fernando Scolaro	Presidente rel. ed est.
Dott.	Francesco Lupia	Giudice
Dott.ssa	Anna Multari	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 5091/2020R.G.,

tra

FILIPPA FRANGELLA

Avv. Massimo Campanella

PARTE RECLAMANTE

INTRUM ITALY S.P.A. quale mandataria della **PURPLE SPV S.R.L.**

Avv. Franca Acciardi

PARTE RECLAMATA

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore

PARTE RECLAMATA CONTUMACE

OGGETTO: reclamo ex art.669 *terdecies* cod. proc. civ.

FATTO – Con atto depositato telematicamente, la Signora **FILIPPA FRANGELLA** proponeva reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, emessa in data 3.12.2020 all'esito della fase sommaria del procedimento di opposizione all'esecuzione iscritto al RGE 223/19. In particolare, così concludeva in atto di reclamo: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Di Tivoli adito, in riforma dell'ordinanza di rigetto della sospensiva emessa in data 3.12.2020 dal Tribunale Civile Di Tivoli-Dott. Medaglia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e eccezione: **IN VIA PRELIMINARE** Accertare e dichiarare che il creditore procedente **Purple Spv s.r.l.** sia fornito di un modesto capitale sociale da poter aggredire anche in caso di sua



eventuale soccombenza in un giudizio di merito, per l'effetto che la procedura va sospesa anche inaudita altera parte poiché il suo prosieguo recherebbe danno all'opponente non potendo recuperare poi le relative somme dal creditore procedente; Accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a **Cof S.p.a. ed a Purple Spv srl** mancando la prova che il credito oggetto di causa rientri nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco previste dalle circolari della Banca d'Italia del 26.01.2016 e del 30.12.2016 e/o comunque nelle ipotesi previste dalla normativa indicata dalla convenuta opposta nei propri atti relative alla cessione dei crediti in blocco e conseguentemente respingere le domande proposte da **Purple Spv srl** a mezzo della sua mandataria **Cof S.p.a.** per l'effetto sospendere la procedura incardinata in danno della Sig.ra **Fiangella Filippa**, - in via preliminare/principale accertare e dichiarare che il credito così come dedotto dalla **Purple Spv S.r.l.** è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 474 c.p.c. e per l'effetto dichiarare che la stessa non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Signora **Filippa Frangella**, sospendendo la procedura incardinata a danno di quest'ultima; - in via principale accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario per cui è causa è inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse, non incorporando o fornendo la prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile e per l'effetto sospendere la procedura incardinata a danno della Signora **Filippa Frangella**, - in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle su estese domande, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola di pattuizione del tasso di interesse Euribor in relazione al contratto di mutuo per cui è causa in quanto stipulata in violazione della normativa antitrust, nonché in ogni caso affetta da indeterminatezza, e per l'effetto ricalcolare il tasso di interesse applicabile operando la sostituzione con quello legale previsto dall'art. 1284 c.c. ovvero con quello di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B; - e per l'effetto accertare e dichiarare che la Signora **Filippa Frangella** ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti in misura superiore rispetto a quella dovuta al tasso legale ovvero ex art. 117 TUB, da quantificarsi nella differenza tra gli interessi corrisposti alla Banca e quelli effettivamente dovuti così come determinati all'esito



dell'espletanda CTU ovvero in quella diversa ritenuta di Giustizia, ovvero in ogni caso ricalcolare tutto il piano di ammortamento mediante l'applicazione degli interessi realmente imputabili all'odierna reclamante; - sempre in via subordinata accertare e dichiarare la difformità tra tasso d'interesse pattuito e quello applicato in virtù dell'applicazione di interessi anatocistici; - e per l'effetto accertare e dichiarare il tasso sostitutivo da applicare rimodulandolo al tasso legale, condannando la **Purple Spv S.r.l.** in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore della Signora **Frangella** della differenza tra gli interessi corrisposti alla Banca e quelli effettivamente dovuti da determinarsi all'esito dell'espletanda CTU ovvero in quella diversa ritenuta di Giustizia, ovvero in ogni caso ricalcolare tutto il piano di ammortamento mediante lo scomputo di tutti gli interessi anatocistici e la previsione di rate variabili a capitale costante unitamente agli interessi da applicarsi al tasso legale; - in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi moratori in relazione al contratto di mutuo per cui è causa in quanto stipulata in violazione della disciplina di cui alla L. 108/96 e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Signora **Filippa Frangella** a titolo di spese, interessi moratori e corrispettivi, nonché per qualsiasi remunerazione collegata all'erogazione del credito; - e per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1815 c.c., che la Signora **Filippa Frangella** ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti, nonché di tutte le relative commissioni, spese e remunerazioni collegate all'erogazione del credito per cui è causa da determinarsi all'esito dell'espletanda CTU ovvero in quella diversa ritenuta di Giustizia, ovvero in ogni caso ricalcolare tutto il piano di ammortamento mediante lo scomputo di tutti gli interessi illegittimamente previsti sia corrispettivi che moratori in conseguenza della gratuità dello stesso mutuo; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe le fase cautelari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 c.p.c, all'Intestata Autorità Giudiziaria adita di Voler ordinare a controparte la produzione di tutti gli estratti conto integrali con decorrenza dalla formalizzazione del contratto di mutuo (15.6.2006), nonché dei pagamenti effettuati dalla Signora **Frangella** in costanza di rapporto".



Accoglimento totale del 22/07/2021
RG n. 5091/2020
Repert. n. 1972/2021 del 22/07/2021

Si costituiva in giudizio la **INTRUM ITALY S.P.A.** quale mandataria della **PURPLE SPV S.R.L.**, la quale così concludeva: "Voglia l'On.le Tribunale rigettare il reclamo proposto per i motivi sopra esposti con vittoria dei compensi professionali della presente fase".

DIRITTO - Il reclamo può essere accolto.

Invero, parte opponente ha detto, tra i motivi di opposizione, che il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio non avrebbe natura di titolo esecutivo, perché non documenterebbe l'avvenuta *traditio* delle somme e, quindi, il conseguimento della disponibilità giuridica delle stesse da parte della mutuataria, elementi necessari - stante il carattere reale del contratto di mutuo - onde poter ritenere insorta l'obbligazione restitutoria. Sotto tale profilo, si osserva che "al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge" (cfr. Cass. n. 6174 del 05/03/2020).

Nel caso in esame nel contratto di mutuo si afferma che le somme vengono messe a disposizione della parte mutuataria, che ne rilascia formalmente quietanza, ma se ne subordina l'effettiva possibilità di utilizzo al verificarsi di alcune condizioni. In particolare, nel contratto si prevede che:

a) la Parte mutuataria si impegna a non prelevare dal conto corrente sopra indicato, la somma concessale a mutuo (che pertanto resta indisponibile) fino a quando, a giudizio della Banca, non abbia fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, all'in-

Pertanto, la parte mutuataria, per espressa pattuizione contrattuale, non aveva la diponibilità della somma concessa in prestito fino al momento in cui avrebbe adempiuto a degli obblighi. Non può dirsi, dunque, che la somma mutuata sia entrata



Accoglimento totale del 22/07/2021
RG n. 5091/2020
Repert. n. 1972/2021 del 22/07/2021

nella giuridica disponibilità del mutuatario medesimo al momento della conclusione del contratto. Difetta, in particolare, la *traditio* sotto il profilo della disponibilità giuridica, poiché il mutuante non ha immediatamente creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, così da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Il contratto in esame, pur se stipulato con atto pubblico notarile, non si ritiene che possa essere utilizzato come titolo esecutivo perché non idoneo a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata.

Il carattere assorbente di tali considerazioni, permette di omettere, in questa sede cautelare, l'esame delle altre questioni prospettate.

Spese di lite al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza impugnata e sospende la procedura esecutiva n. 223/2019 RGE;
- spese al definitivo.

Tivoli, 15/07/2021

Il Presidente rel. ed est.

Fernando Scolaro

